

Sen. Opp. Corsi
28/06/07



Consiglio Regionale della Campania

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
28 GIU. 2007
PROT. 5603

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 643/VIII FEB-07

Il Vice Presidente

Prot. 216 /bm

Napoli, li 25 giugno 2007

INTERROGAZIONE URGENTE SCRITTA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ED ALL'ASSESSORE AI RAPPORTI CON IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE E DEI PICCOLI COMUNI

Il sottoscritto Consigliere regionale Salvatore Ronghi

PREMESSO CHE

- il Consiglio Regionale con la legge 8 febbraio 2002 modificava il 3° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 75/80, disciplinante la sistemazione in pianta stabile del personale assunto in base alla legge 285/77;
- l'approvazione di tale norma si rendeva necessaria al fine di consentire l'applicazione, dopo ben 22 anni, ai dipendenti ex legge 285 trasferiti presso gli Enti Locali di usufruire del trattamento giuridico ed economico dell'Ente ove prestavano servizio;
- risulta che la Comunità Montana Zona del Matese ha dato applicazione a tale norma in modo dissimile da tutti gli altri Enti interessati;
- nella fattispecie, parte del personale ex legge 285 ha usufruito di benefici economici e giuridici, quali passaggi di qualifica, progressioni verticali e attribuzioni di progressioni economiche orizzontali, senza aver espletato qualsivoglia tipo di procedura concorsuale e senza qualsiasi valutazione e selezione del nucleo di valutazione previsti per contratto;
- tali procedure sono state avviate sulla base di undici istanze di tentativo di conciliazione di ex dipendenti, tutti assunti in base alla legge 285/77, tese all'ottenimento dell'inquadramento nel livello superiore dalla data di svolgimento degli esami di idoneità, esami previsti dalla legge regionale n. 75/80, che trasformava il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Esami che venivano svolti per l'inserimento in una graduatoria unica regionale esclusivamente per il livello iniziale di ciascuna carriera cui era equiparata la qualifica professionale in base alla quale era avvenuta l'assunzione;
- la Comunità Montana Zona del Matese facendo proprie le osservazioni dell'Ufficio Controversie Individuali del Lavoro respinse le istanze presentate dai dipendenti, fornendo alla Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta le proprie controdeduzioni e nominando i propri rappresentanti in seno al Collegio di Conciliazione;
- presunte controversie tra i rappresentanti della Comunità Montana in sede di Collegio, fecero slittare le conclusioni;



Consiglio Regionale della Campania

Il Vice Presidente

- in ogni caso, con nota n. 6542 del 16/10/02, il Segretario Generale, ancora una volta, ribadiva, ad integrazione di quanto già dedotto dagli uffici della Comunità:
 - a. la definitività degli inquadramenti;
 - b. la consolidata acquiescenza agli stessi;
 - c. la giusta e formale attribuzione di qualifica dei ricorrenti, per come risultante nella Graduatoria Ufficiale della Regione Campania, titolata ex art. 2 L.R. n. 75/80;
 - d. la temerarietà della pretesa sorta alla luce della pubblicata legge regionale n.1/02 che riconosceva solo l'anzianità giuridica, precludendo in radice qualsiasi confronto tra le declaratorie ex. Lege 312/80 e DPR 347/83;
 - e. l'inconfutabile dettato legislativo contrattuale che consente ai diplomati l'inquadramento e l'attribuzione della sesta qualifica, riservando la settima al personale laureato;
 - f. la giustezza degli inquadramenti disposti secondo le indicazioni della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 366 del 16/01/85;
- a tale conclusione giungevano anche i pareri resi dal Settore Affari generali della Regione Campania e, successivamente, dall'Avvocatura Regionale;
- nonostante il rinvio del Collegio superasse i 60 giorni, non veniva promossa dagli istanti alcuna azione giudiziaria;
- malgrado i pareri espressi, nell'aprile 2003 si tenne presso l'Ente un incontro al quale parteciparono il Presidente dell'Ente, l'Assessore al Personale ed i dipendenti ricorrenti per discutere in merito al contenzioso in atto;
- in tale sede fu redatto verbale nel quale fu convenuto il riconoscimento giuridico dal 2/6/84 dell'ex 7 livello, l'inquadramento economico dall' 1/1/2003 nella Categoria D1, posizione economica E 4, un indennizzo dal 2/6/84 al 31/12/2002, quantificato in €. 11.000,00 al netto dell'Irpef, ed altri €. 11.000,00 per spese legali, secondo disponibilità economica dell'Ente e comunque entro il 31/12/2004, a condizione, in ogni caso, che venisse ritirato il contenzioso in atto, con formale accordo da sottoscrivere tra l'ente ed il legale dei ricorrenti;
- nonostante ciò i dipendenti proposero una nuova azione conciliativa;
- gli uffici della Comunità Montana resero una dichiarazione di mancanza della copertura finanziaria per le richieste avanzate dai dipendenti ricorrenti;
- pertanto, la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Zona Matese, revocò ogni propria delibera facendo propri i pareri resi dagli uffici Regionali che negavano ogni possibilità di inquadramento in livelli diversi da quelli attribuiti al momento dell' assunzione;
- contrariamente a quanto sopra stabilito, i rappresentanti della Comunità rendevano in sede di collegio di conciliazione dichiarazione riconoscendo che effettivamente al personale in questione, sulla scorta dei documenti della Regione Campania (?), spettava il riconoscimento di livelli superiori, convenendo



Consiglio Regionale della Campania

Il Vice Presidente

anche quanto doveva essere riconosciuto ai dipendenti sia in termini giuridici che economici;

- pervennero alla Comunità Montana Zona del Matese copia dei verbali di conciliazione e fatture dei legali, per l'esecuzione e, in assenza di riscontri, anche solleciti di pagamento;
- nel frattempo intervenne un rimpasto tra i componenti della Giunta Esecutiva;
- agli inizi del 2004, comunque, con delibera di Giunta Esecutiva fu stabilito, riconoscendo la buona fede dei dipendenti circa i possibili effetti e in uno con la assunta erroneità del proprio inquadramento, ma sull'impegno preso dai rappresentanti della Comunità in sede conciliativa, di liquidare all'avvocato dei dipendenti la fattura n. 47/03, per complessivi €. 11.000, 00;
- successivamente pervennero all'Ente atti di precetto da parte del rappresentante dei lavoratori in questione;
- la Comunità Montana, con delibera n. 80 del 21/04/2004, conferiva incarico ad un professionista per l'opposizione ai precetti, con il voto contrario del Vice Presidente;
- in data 2.07.2004, però, dopo neanche tre mesi, la Giunta Esecutiva con atto n. 109 faceva propria la conciliazione sulla base di una relazione del professionista incaricato della resistenza al precetto;
- con deliberazione n. 115 del 28.07.2004 la Giunta Esecutiva fu costretta a prenderne atto che il professionista non aveva mai presentato una propria relazione sull'argomento;
- solo successivamente fu richiesto parere all'indicato professionista che nel mese di agosto 2004, fornì motivazioni non dissimili da quanto preannunciato nella opposizione ai precetti;
- i dipendenti interessati alla promozione proposero istanza per ottenere decreto ingiuntivo per avere quanto economicamente pattuito nella conciliazione;
- delle dieci istanze presentate solo tre hanno ottennero decreto ingiuntivo;
- l'Ente con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 132 del 8.09.2004 provvedeva a conferire nuovamente mandato al professionista incaricato per la opposizione ai decreti ingiuntivi.
- che ci fu un ulteriore rimpasto nell'Esecutivo della Comunità Montana;
- appena insediati i nuovo componenti dell'Esecutivo, venuti a conoscenza che nella prima causa sostenuta presso il Tribunale di S. Maria C. V., il magistrato aveva rigettato il ricorso proposto dall'Ente, al fine di evitare ulteriori aggravii finanziari, con deliberazione n. 74 del 27/07/2005 prendeva atto e faceva proprie le conciliazioni sottoscritte in data 10 e 18 luglio 2003, senza interpellare il professionista incaricato e revocandone, peraltro, contestualmente il mandato;
- tale atto deliberativo non riportava i relativi pareri di regolarità;



Consiglio Regionale della Campania

Il Vice Presidente

- il 28.07.2005, con gli atti dirigenziali da n. 149 a 158, si provvedeva all'inquadramento del personale come disposto nella conciliazione, traendo le somme dal capitolo degli emolumenti del personale;
- l'1.08.2004 gli stessi dipendenti inoltravano istanza per ottenere una ulteriore progressione orizzontale, atteso che non avevano potuto beneficiare della progressione orizzontale concessa a tutti i dipendenti con la deliberazione di Giunta esecutiva n. 113 del 29/10/03.
- tale istanza otteneva l'autorizzazione del Segretario Generale e la conseguente attuazione senza però l'adozione di un qualsiasi e consequenziale atto formale;
- solo a distanza di 10 mesi, dopo richiesta fatta dalla RSU per la valutazione di eventuali attribuzioni illegittime, il Segretario Generale dispose il recupero delle somme illegittimamente liquidate senza l'adozione di atti formali dirigenziali;
- lo stesso Segretario non presentava denuncia per eventuali ipotesi di reato né all'autorità contabile né a quella giudiziaria, né, come previsto dal contratto, applicava eventuali sanzioni disciplinari nei confronti di chi avesse determinato tale situazione;
- solo dopo 5 giorni dall'adozione del sopra citato atto, altro dirigente, con atto n.6961 del 12/12/2006, sospese il provvedimento de quo a seguito di confronto tenuto con i soggetti interessati ed invitò gli stessi a fornire scritti difensivi nel termine di 10 giorni;
- il 6.09.2005 viene posto in essere l'atto deliberativo n. 84 di Giunta Esecutiva, con il quale si prende atto di una transazione posta in essere tra i dipendenti ed il Presidente e l'Assessore al Personale dell'Ente, con la quale i primi incondizionatamente rinunciano ad ogni ulteriore pretesa e rivendicazione a fronte di quanto ottenuto e specificato nel verbale di conciliazione sottoscritto del 10 e 18 luglio 2003;

**PER TUTTO QUANTO DETTO IL SOTTOSCRITTO
INTERROGA LE SS. LL. PER SAPERE**

- a. se quanto esposto in premessa corrisponde al vero;
- b. qualora fosse verificata tale ipotesi quali sono le iniziative che si intendono intraprendere al riguardo.

- Salvatore Ronghi -



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. *QF/S.G.*



Al Presidente della
Giunta regionale della Campania
on. Antonio Bassolino

N A P O L I

All'Assessore Vincenzo De Luca
delegato ai rapporti con il Consiglio
Regionale

S E D E

Signor Presidente,

Le invio le interrogazioni di seguito menzionate che si allegano alla presente:

reg. gen. 639	a firma del Consigliere Oliviero;
reg. gen. 640	a firma del Consigliere Rivellini;
reg. gen. 641	a firma del Consigliere Diodato;
reg. gen. 642	a firma del Consigliere Sibilia;
reg. gen. 643	a firma del Consigliere Ronghi;
reg. gen. 644	a firma dei Consiglieri Colasanto e Grimaldi.

Deferenti saluti

Napoli, 2 luglio 2007


Il Segretario Generale
dott. Roberto De Liso